

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE SPECIFICHE PER LA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 16.1.2 “Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione
di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento
dell’AKIS campano” (versione 2.0)**

14. Controlli Amministrativi sulla Domanda di Sostegno

Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli amministrativi sulle Domande di Sostegno garantiscono la conformità dell’operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione UE e nazionale e dal PSR, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. Tali controlli comprendono in particolare la verifica dei seguenti elementi:

- l’ammissibilità del beneficiario;
- i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all’operazione per cui si chiede il sostegno;
- il rispetto dei criteri di selezione, laddove applicabili;
- per i costi reali di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) n. 1303/2013, esclusi gli ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati; tuttavia per le operazioni con costi ammissibili fino a 5.000 euro, la ragionevolezza dei costi può essere stabilita da un progetto di bilancio approvato ex ante dall’AdG.

I controlli amministrativi, inoltre, comprendono le verifiche volte ad evitare doppi finanziamenti a valere su altri regimi nazionali o unionali, anche con riferimento ai periodi di programmazione precedenti. I singoli bandi individuano le modalità e le condizioni specifiche che demarcano gli aiuti riconoscibili dal PSR rispetto a quelli riferibili agli altri regimi.

Ai fini dei controlli amministrativi, il trattamento delle Domande di Sostegno prevede le seguenti fasi:

- verifica di ricevibilità;
- istruttoria tecnico-amministrativa (verifica di ammissibilità);

14.1. Ricevibilità delle Domande di Sostegno

I Soggetti Attuatori competenti prendono in carico le istanze ed effettuano l’istruttoria di ricevibilità formale delle Domande. La ricevibilità formale delle Domande è accertata mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini previsti (per presentazione si intende il rilascio della Domanda sul SIAN, secondo le modalità indicate nel Paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**);
- sottoscrizione dell’istanza (con codice OTP).

Sono dichiarate irricevibili le Domande per cui sia verificata una o più delle seguenti circostanze:

- presentazione oltre i termini stabiliti;
- mancato rilascio sul SIAN;

- mancanza della firma digitale (con codice OTP) del richiedente.

In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, l'istanza è dichiarata non ricevibile; l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario via PEC.

14.2. In caso di esito positivo, l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata al controllo di ammissibilità. Istruttoria tecnico-amministrativa delle Domande di Sostegno

Le Domande ricevibili sono sottoposte a istruttoria tecnico-amministrativa, attraverso l'esame degli elementi di ordine soggettivo e oggettivo presenti nelle Domande e/o negli atti a corredo.

Nell'ambito di tale istruttoria è prevista la verifica:

- della completezza e della pertinenza della documentazione prevista dal bando ed allegata alla Domanda;
- del rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, nonché di eventuali limiti e divieti, definiti nei singoli bandi;
- della ragionevolezza dei costi rispetto all'operazione che si vuole realizzare secondo le modalità descritte nel successivo Paragrafo 14.2.2.

Il possesso di alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità deve essere dimostrato dal richiedente tramite le dichiarazioni di cui al DPR n. 445/2000 (art. 46 – Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e art. 47 – Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà). Ciascuna dichiarazione, ai sensi del citato DPR, deve essere sottoscritta dall'interessato e corredata da copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. La necessità di allegare copia del documento alle autodichiarazioni non sussiste solo se le stesse sono sottoscritte in modalità digitale.

La veridicità delle autodichiarazioni, ivi comprese quelle allegate alla proposta progettuale, è verificata nell'ambito dell'istruttoria tecnico-amministrativa attraverso acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni stesse, nonché di tutti i dati e i documenti che siano eventualmente in possesso delle Pubbliche Amministrazioni.

Nel caso in cui dai controlli scaturisse la non veridicità del contenuto dell'autocertificazione si applicherà l'art. 75 del DPR n. 445/2000, con il conseguente rifiuto del sostegno e la decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nel caso in cui ne ricorrano gli estremi, inoltre, si provvederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Si specifica, in ogni caso, che ai sensi dell'art. 35 del Reg (UE) n. 640/2014, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente qualora si accerti che il richiedente ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni. Il richiedente è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, come riportato nello specifico documento approvato con DRD n. 423 del 30/10/2018.

In caso di esito positivo dell'istruttoria tecnico-amministrativa, si procederà alla attribuzione alla domanda di sostegno del punteggio confermando quello attribuito alla proposta progettuale nella fase di valutazione di cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

In caso di esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa, l'istanza viene dichiarata non ammissibile; l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al Beneficiario mediante PEC,

successivamente alla pubblicazione della Graduatoria Regionale provvisoria. Il Beneficiario può far pervenire, entro 10 giorni solari dalla consegna della comunicazione di non ammissibilità,

richiesta di riesame (cfr., Par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**). Gli esiti del riesame saranno recepiti in sede di Graduatoria Regionale definitiva (cfr. Par. 0 e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**). Si precisa che, il Soggetto Attuatore competente, in caso di esito negativo del riesame, notifica all'interessato i motivi del mancato accoglimento dell'istanza di riesame.

In nessun caso il riesame potrà riguardare gli esiti del procedimento che ha portato alla definizione della graduatoria regionale di merito definitiva di cui al paragrafo 13.4, ivi compresa l'attribuzione del punteggio e la definizione degli importi ammissibili.

Il sostegno è rifiutato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità. Qualora il rispetto di uno dei criteri di ammissibilità, che devono permanere successivamente alla concessione dell'aiuto venisse meno dopo l'ammissione a finanziamento, il sostegno è revocato integralmente. Si rimanda ai singoli bandi per quanto concerne le condizioni di ammissibilità che devono permanere successivamente alla concessione dell'aiuto.

Inoltre, ai sensi dell' articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, il sostegno verrà rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni previsti dal PSR oppure, laddove pertinente, se non sono rispettati gli altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale, ovvero previsti dal PSR (in particolare, per quanto riguarda appalti pubblici, aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatorie), come meglio definito nei successivi Paragrafi **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**.

14.2.1. Documentazione incompleta

La documentazione tecnica e amministrativa indicata nel bando deve essere presentata all'atto della Domanda; qualora sia verificata la mancanza o la incompletezza anche di uno solo dei documenti previsti, la Domanda è considerata non ammissibile al sostegno.

Laddove previsto dai bandi, i titoli abilitativi, le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'investimento possono essere acquisiti presso gli enti competenti anche dopo la presentazione della Domanda di Sostegno e trasmessi al Soggetto Attuatore competente entro i termini perentori stabiliti dai bandi, comunque prima della sottoscrizione del Provvedimento di concessione, pena il rifiuto del sostegno e l'esclusione dalla Graduatoria regionale definitiva. Si precisa, in ogni caso, che l'avvio dei lavori è sempre subordinato all'acquisizione e presentazione di tutti i titoli abilitativi, le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'investimento.

14.2.2. Ragionevolezza dei costi

Nell'ambito dell'istruttoria tecnico-amministrativa della domanda di sostegno è previsto uno specifico momento di verifica della ragionevolezza dei costi e della conformità degli stessi rispetto all'operazione e alle prescrizioni del bando.

L'elemento chiave della ragionevolezza dei costi è la sana gestione finanziaria richiesta dai regolamenti finanziari dell'UE e, in particolare, l'applicazione del principio di economicità.

La verifica sulla ragionevolezza dei costi e sulla conformità degli stessi rispetto all'operazione e alle prescrizioni del bando, potrà determinare, nei casi di esito negativo, il rifiuto integrale o parziale del sostegno.

La verifica della ragionevolezza dei costi non è prevista per le:

- Spese di funzionamento (costi indiretti) in quanto applicano l'ipotesi di costi semplificati di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013
- Spese di Personale calcolate secondo le tabelle standard dei costi unitari di cui all'art. 67 del Reg. (UE) 1303/2013, comma 1, lett. b) per le seguenti categorie:
 - personale di Università, altri enti di ricerca pubblici, enti di ricerca privati e imprese del settore agro-industriale;
 - Imprenditore Agricolo;
 - Operai agricoli dipendenti;
- Spese per prestazioni professionali per:
 - consulenza agraria fornita da agronomi;
 - consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari;
 - servizi veterinari, servizi forniti da commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro;
 - attività degli studi di ingegneria;
 - studi di geologia;
 - altre consulenze professionali e/o specialistiche assimilabili

alle quali sarà applicato il costo unitario standard di cui all'art. 67 del Reg. (UE) 1303/2013, comma 1, lett. b).

14.2.2.1 Ragionevolezza dei costi relativi all'acquisto di beni materiali e immateriali per i Beneficiari Privati

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto privato, ai fini della determinazione della ragionevolezza dei costi relativi all'acquisto di beni materiali e immateriali, è adottata una selezione del prodotto da acquistare basata sull'esame di almeno tre preventivi di spesa confrontabili.

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da almeno tre ditte in concorrenza), comparabili e competitive. Le offerte, inoltre, devono essere accompagnate da una apposita relazione, redatta e sottoscritta dal responsabile scientifico che:

- illustri, per ogni bene oggetto di richiesta di contributo, le caratteristiche essenziali e quelle opzionali;
- rappresenti il metodo adottato per la scelta delle ditte alle quali è stata richiesta la relativa offerta;
- attesti la congruità di tutte le offerte pervenute;
- specifichi i motivi della scelta dell'offerta.

Alla relazione dovrà, inoltre, essere allegato un prospetto di raffronto dei preventivi. I preventivi devono necessariamente:

- riportare la dettagliata e completa descrizione dei beni proposti (ditta produttrice se diversa dalla ditta offerente, modello, caratteristiche tecniche principali) e il loro prezzo
- unitario (sono esclusi preventivi “a corpo”);
- riportare i seguenti dati essenziali:
 - a) ragione sociale e partita IVA, numero offerta e/o data, indirizzo della sede legale e/o amministrativa;
 - b) tempi di consegna/colloquio (se del caso) del bene oggetto di fornitura;
 - c) prezzo dell’offerta e modalità di pagamento;
 - d) data, luogo di sottoscrizione del preventivo e firma leggibile;
- essere in corso di validità. I preventivi devono riportare espressamente la durata di validità dell’offerta e dovranno essere stati emessi da non più di tre mesi antecedenti la data di presentazione della Domanda di Sostegno;
- essere rilasciati da ditte che non abbiano il medesimo rappresentante legale/socio di maggioranza;
- essere rilasciati da ditte che non fanno capo ad uno stesso gruppo;
- essere rilasciati da ditte la cui sede amministrativa o legale non abbiano lo stesso indirizzo;
- essere rilasciati da ditte che svolgono attività compatibile con l’oggetto dell’offerta.

I preventivi dovranno essere acquisiti dal richiedente tramite la propria casella di posta elettronica certificata, ovvero su quella del responsabile scientifico e allegati alla Domanda di Sostegno.

A partire dal 7 agosto 2020 AgEA ha reso disponibile sul SIAN un applicativo per la richiesta dei preventivi *on-line* e per la costituzione di un archivio di fornitori, che sostituisce la PEC quale strumento per la richiesta e ricezione dei preventivi.

Per i bandi pubblicati a partire dal 16 ottobre 2020, è obbligatorio utilizzare l’applicativo *on-line* per la richiesta dei preventivi:

- http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/AGEA-gestione-preventivi.pdf

L’assenza di tre preventivi validi ai sensi di quanto sopra richiamato determina la non ammissibilità a contributo della relativa spesa, sino alla non ammissibilità della domanda di sostegno, qualora nericorran le condizioni in sede di valutazione. Per attrezzature e/o beni afferenti ad impianti/processi innovativi e/o altamente specializzati, per cui non è possibile reperire tre differenti offerte tra loro comparabili, è necessario presentare una specifica relazione tecnica del tecnico progettista, controfirmata dal responsabile scientifico che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto e attesti l’impossibilità di individuare altre ditte concorrenti.

Per i lavori il Beneficiario acquisisce tre preventivi, i quali dovranno essere basati sui prezzi ufficiali regionali vigenti al momento della presentazione della Domanda di Sostegno, corredati di offerte scontate. La percentuale di sconto applicata sul prezzo totale deve essere la medesima per ciascuna voce del computo metrico. Le offerte devono essere accompagnate da un’apposita relazione, redatta e sottoscritta dal responsabile scientifico che specifichi i motivi della scelta dell’offerta.

Per opere non previste nei prezziari di riferimento dovrà essere prodotto lo specifico nuovo prezzo (NP) attraverso una dettagliata analisi dei costi. I singoli bandi ne disciplinano i criteri.

Anche per quanto concerne la fornitura di servizi, al fine di garantire la ragionevolezza dei costi, la qualità del servizio e l'affidabilità del fornitore, è necessario acquisire tre offerte di preventivo prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di 3 offerte, nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato. In tal caso, per dimostrare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero di analogo figura professionale ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale.

In ogni caso, il prezzo del bene e/o servizio acquistato, o dei lavori realizzati, non potrà superare l'importo dell'offerta prescelta, restando a totale carico del Beneficiario qualunque eventuale maggiorazione di spesa.

Per le spese di personale, ai fini delle verifiche di ammissibilità dei costi, il beneficiario presenta un "Piano dei fabbisogni" (parte integrante della Proposta progettuale), che contiene l'analisi delle esigenze attraverso la quale il beneficiario giustifica, dal punto di vista qualitativo, il personale che prevede di impiegare sul progetto, indicando le figure professionali previste, il rapporto contrattuale, il relativo impiego temporale ed il costo in base alle tabelle standard dei costi unitari di riferimento, quando applicabile, con evidenza del costo orario.

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto privato e il progetto ricada nell'ambito di applicazione del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui al Paragrafo 14.2.2.2.

14.2.2.2 Ragionevolezza dei costi per i Beneficiari Pubblici

Per le Misure che prevedono beneficiari pubblici dovranno essere osservate le regole indicate nel presente paragrafo ai fini della ragionevolezza dei costi.

Per lavori, servizi e forniture

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture i Beneficiari Pubblici scelgono la procedura attenendosi a quanto disposto e disciplinato dalla norma vigente al momento dell'avvio delle procedure di affidamento.

Se i lavori sono realizzati con personale interno (lavori in amministrazione diretta, di cui al par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** delle presenti Disposizioni), ai fini della ragionevolezza, si terrà conto delle tabelle standard dei costi unitari di cui all'art. 67 del Reg. (UE) 1303/2013, comma 1, lett. b), ove applicabili. Anche in questo caso, il beneficiario è tenuto a presentare il piano dei fabbisogni.

Per l'affidamento delle attività di consulenza

Per l'affidamento delle attività di consulenza, assimilate alle prestazioni d'opera intellettuale, la selezione soggiace comunque all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa, al fine di rispettare i principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la valutazione di congruità della scelta posta in atto rispetto al bisogno dell'ente. La predetta scelta avverrà in seguito ad apposita indagine di mercato previa pubblicazione di opportuno avviso pubblico, secondo quanto prescritto dall'art. 7 co. 6 e 6-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

In merito alla determinazione degli importi massimi dell'attività di consulenza, per le materie non contemplate nel paragrafo 14.2.2 - Ragionevolezza dei costi - si fa riferimento alla Circolare

2 febbraio 2009, n. 2, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Anche per attività di consulenza prestata da Società e di importo inferiore alle soglie previste dalla norma per gli affidamenti diretti, l'ente dovrà comunque espletare una preliminare indagine esplorativa di mercato ed un confronto competitivo delle offerte prodotte da almeno tre operatori economici.

In tutti i casi la ragionevolezza della spesa deve essere effettuata, anche in caso di appalti, tramite uno dei metodi previsti e deve essere verificata in fase di istruttoria tramite la corrispondente check-list Agea:

- Ragionevolezza della spesa tramite 3 preventivi
- Ragionevolezza della spesa tramite costi di riferimento
- Ragionevolezza della spesa basata su una valutazione tecnica indipendente sui costi

14.3. Correzione di errori palesi

Il soccorso istruttorio è ammissibile esclusivamente nelle ipotesi disciplinate dall'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione, ai sensi del quale, in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente le domande di sostegno e/o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati.

È possibile riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni contenute nelle domande e/o negli allegati e comunque si considera errore palese quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie. Il concetto di "errore palese" non può essere, quindi, applicato in maniera sistematica, ma deve tenere conto degli elementi del singolo caso sulla base di una valutazione complessiva e, purché, il beneficiario abbia agito in buona fede.

Il Beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Di seguito, si indicano talune tipologie di errori che possono essere considerati come errori palesi e per i quali, si può pertanto procedere alla correzione:

- a. meri errori di trascrizione:
 - errori materiali di compilazione della domanda e/o degli allegati;
 - incompleta compilazione di parti della domanda e/o degli allegati;
 - errati riferimenti del conto corrente;
- b. errori individuati a seguito di un controllo di coerenza:
 - incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda;
 - incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.

Gli errori determinati dal risultato di controlli incrociati delle Domande di Sostegno/Pagamento con banche dati esterne non possono essere considerati automaticamente o sistematicamente come errori palesi, ma devono essere valutati caso per caso.

Il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi inviando una richiesta via PEC, debitamente sottoscritta, alla UOD competente. Alla richiesta deve essere allegato il documento di identità del richiedente in corso di validità, nonché l'eventuale documentazione necessaria al "riconoscimento dell'errore palese". A seguito di istruttoria puntuale, qualora ne ricorrano le condizioni, la UOD competente provvede al "riconoscimento dell'errore palese" e ne informa il beneficiario.

Qualora l'errore sia stato commesso nella compilazione della Domanda di Sostegno, la UOD competente autorizza il richiedente a rilasciare sul SIAN la Domanda di rettifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 (correzione di errori palesi), indicando puntualmente tutte le correzioni da effettuare sulla Domanda iniziale. In nessun caso è autorizzata la sostituzione degli allegati alla Domanda iniziale.

A seguito del rilascio della Domanda di rettifica, la competente UOD accerta:

- che le modifiche alla Domanda iniziale abbiano riguardato esclusivamente le correzioni precedentemente autorizzate;
- che gli allegati alla Domanda iniziale non siano stati modificati.

Le Domande di rettifica per le quali anche una sola di tali verifiche abbia dato esito negativo, sono irricevibili. Sono irricevibili anche le Domande di rettifica presentate successivamente alla scadenza dei bandi, senza preventiva autorizzazione regionale.

14.4 Graduatoria Regionale provvisoria e Graduatoria Regionale definitiva

All'esito dell'istruttoria, l'Autorità di Gestione adotta e dispone la pubblicazione sul BURC della Graduatoria Regionale provvisoria, che individua:

- i) elenco provvisorio delle Domande di sostegno ammissibili;
- ii) elenco provvisorio delle Domande di sostegno non ammissibili a seguito dell'esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa di cui al Par. 14.2.

Contestualmente viene adottato e pubblicato l'elenco definitivo delle Domande di sostegno non ricevibili.

Per le Domande non ammissibili l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata all'interessato mediante PEC successivamente alla pubblicazione della Graduatoria Regionale provvisoria. L'interessato può far pervenire, entro dieci giorni solari dalla consegna della comunicazione di non ammissibilità, richiesta di riesame (cfr. Par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**). Gli esiti del riesame saranno recepiti in sede di Graduatoria definitiva.

Per le Domande ammissibili per le quali all'esito dell'istruttoria è stata determinata una riduzione del contributo richiesto, l'interessato può far pervenire, entro dieci giorni solari dalla pubblicazione della Graduatoria Regionale Provvisoria, richiesta di riesame (cfr. Par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**) i cui esiti saranno recepiti in sede di Graduatoria definitiva.

In ogni caso, si precisa che il Soggetto Attuatore competente, in caso di esito negativo del riesame, comunica all'interessato i motivi del mancato accoglimento dell'istanza di riesame. Avverso tale provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

All'esito di tutti i riesami l'Autorità di Gestione adotta e dispone la pubblicazione sul BURC della Graduatoria Regionale definitiva.

Avverso il provvedimento che adotta la Graduatoria Regionale definitiva è possibile esperire ricorso al TAR competente o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

In caso di esaurimento della dotazione finanziaria del bando, laddove dovessero rendersi disponibili "economie" (ad es. a seguito di rinunce, minori realizzazioni, ribassi d'asta), l'Autorità di Gestione dispone l'eventuale scorrimento della graduatoria regionale di merito definitiva, previa valutazione di fattibilità ed opportunità, riaprendo il bando sul SIAN per la presentazione delle domande di sostegno delle proposte progettuali divenute idonee a seguito dello scorrimento di graduatoria.

